



*Comune di Tito*

**N. Protocollo : 0016940/2021**

**N. Ordinanza : OrdDec00034/2021**

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di prevenzione volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 sul territorio comunale**

**IL SINDACO**

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 *“Nell’anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”* e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, *“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”*

**RITENUTO** che la misura di contenimento di cui al presente provvedimento sia rispettosa del principio di adeguatezza e di proporzionalità di cui al richiamato D.L. 111/2021, configurandosi come *necessaria misura di contenimento del rischio di insorgenza di focolai e diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;*

**VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) ([GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021](#));**

**VISTA** la [Nota 13 settembre 2021, AOODGCASIS 2757](#) COVID-19/attivazione applicativo SIDI per la rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali del 18.08.2021;

**VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14.08.2021;

**DATO ATTO** che la presenza di più casi confermati di positività fra la popolazione studentesca ha comportato, come da Protocollo d'intesa, la necessaria attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico;

**CONSIDERATO** che d'intesa con l'ufficiale sanitario territorialmente competente dell'ASP Basilicata si è ritenuto necessario, in via precauzionale, estendere l'indagine epidemiologica sulla popolazione scolastica interessata al fine di conoscere il livello di diffusione del Virus Covid 19 in ambito scolastico e nei nuclei familiari;

**VISTO** che la campagna di screening effettuata il 25 e 26 settembre c.a. sulla popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo di Tito attraverso la somministrazione di test antigenici rapidi ha evidenziato la diffusione di Covid-19 tra gli alunni di diverse classi della Scuola Primaria F. Cafarelli di Tito e della Scuola secondaria di primo grado G.Pascoli di Tito determinando l'isolamento fiduciario degli stessi unitamente al personale scolastico coinvolto in attesa della conferma di positività al Covid-19 tramite la somministrazione di tampone molecolare;

**CONSIDERATO** che si resta in attesa di conoscere gli ulteriori esiti dei tamponi effettuati nella campagna di screening effettuata in data 25 settembre scorso;

**RAVVISATA** la difficoltà della dirigenza scolastica di sostituire il personale docente in isolamento al fine di garantire la continuità didattica in presenza;

**DATO ATTO** che si rende necessario procedere alla igienizzazione dei plessi scolastici che ospitano la Scuola Primaria F. Cafarelli di Tito e della Scuola secondaria di primo grado G.Pascoli di Tito;

**RILEVATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie);

**TENUTO CONTO** che la ratio delle norme sul contenimento è incentrata sulla tracciabilità dei potenziali contatti da cui può derivare il perdurare del rischio di contagio con effetti negativi sulla curva epidemiologica;

**SENTITI** il Direttore Sanitario dell'Asp Basilicata ed il Dirigente Scolastico;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO** che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è stata previamente trasmessa all'UTG di Potenza alla cortese attenzione del Prefetto, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1 lettera c);

**DATO ATTO** che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

## **ORDINA**

**che nella Scuola Primaria F. Cafarelli di Tito nella Scuola Secondaria di primo grado**

**G.Pascoli di Tito da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre 2021, in deroga, alle**

**disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, le attività scolastiche vengono svolte a distanza al fine di consentire le necessarie operazioni di sanificazione e per il contenimento del rischio di insorgenza di focolai e diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;**

## **DISPONE**

a) la notifica della presente Ordinanza:

- All'U.T.G. – Prefettura di Potenza – PEC: [protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it);
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Coordinamento Regionale [drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it);
- All'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCO) dell'ASP Potenza - [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it);

b) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- al Comando Stazione Carabinieri di TITO – PEC: [tpz27508@pec.carabinieri.it](mailto:tpz27508@pec.carabinieri.it);
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tito – PEC: [fpz42692@pec.carabinieri.it](mailto:fpz42692@pec.carabinieri.it);
- alla Polizia locale del Comune di Tito che informerà anche la locale unità di Protezione Civile

c) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Tito: [www.comune.tito.pz.it](http://www.comune.tito.pz.it);

d) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale, attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto al sito

istituzionale, nonché sulle bacheche istituzionali installate sul territorio comunale

## **AVVERTE**

- in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione di Potenza (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

*ovvero, entro il medesimo termine;*

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Comune di Tito lì, 26/09/2021

IL SINDACO  
GRAZIANO SCAVONE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*